



# « I COMPENSI SPORTIVI »


Torino, 13 Giugno 2019

**Avv. Guido Martinelli**


.....

- b) specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea;*
- c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b), della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;*

### CAUSA DEL RAPPORTO



Causa associativa  
Oggetto no lavoro  
Assenza rapporto  
sinallagmatico



Corrispettività della  
prestazione  
Lavoro autonomo o  
subordinato

## Natura associativa

(Cass. Civ. 12/05/09 n. 10867)

E deve ritenersi altresì **l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio**, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè **le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva.** A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che non praticino attività sportive professionistiche e che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 in forma di associazione riconosciuta e non, società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica senza scopo di lucro diretto e **indiretto** – **PROBLEMA ENTI DEL TERZO SETTORE**
- prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni, **del C.I.P.** e della Federazione o Ente di appartenenza
- affiliati ad una FSN, DSA o EPS regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche
- **E svolgano attività riconosciute come sportive dal Coni**

## Corte di Cassazione – sentenza 602/2014

« .... Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di **attività sportiva dilettantistica**. **Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico**, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che **la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale**. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario ....»

## Il rapporto di lavoro gratuito - volontariato

Il rapporto di lavoro, in senso generale, sia esso riconducibile al lavoro subordinato che al lavoro autonomo, è assistito dalla **presunzione d'onerosità** (*ex plurimis* Cass. 1833/2009).

Viceversa, opera la presunzione di gratuità relativamente alle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela, affinità o coniugi (Cass. 18284/03, 3975/01; 8330/2000).

In entrambi i casi trattasi di presunzioni di mero fatto, non normative, basate su massime di esperienza, correlate a situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono all'una o all'altra opzione, pertanto **ammettono la prova contraria**.

# Prestazioni a Titolo Gratuito

## Circ. Enpals n. 20/2002

*“...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.*


*« Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.»*

## Prestazione a Titolo Gratuito

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
- 5) Copertura assicurativa morte e invalidità permanente per i tesserati delle sportive – **attenzione agli obblighi per ets**

# La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti dal 2000

## SVILUPPO NORMATIVO



« .. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi ..... erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, ....., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ...»

COMPENSO COME PRESTAZIONE SINALLAGMATICA

## CHIARIMENTI SULLE SOMME EROGATE PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

La circolare afferma che *“per quanto riguarda, invece, la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione”*.

***Può un rapporto di co.co.co. essere “di natura non professionale”? Può una collaborazione coordinata e continuativa consistere in una prestazione che non sia di lavoro (in quanto non è previsto il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali)? Una amministrativa – gestionale occasionale non può essere pagata con i compensi sportivi?***

## Art. 37 -38 costituzione

*Art. 37 «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»*

*Art. 38 «...I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia.....»*

**I compensi ex art. 67 primo comma lett. m Tuir non hanno queste tutele, quindi?**

***“Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS”***

Il decreto ha aggiornato la platea delle professionalità assicurate presso questo Ente sulla scorta dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore.

Mentre prima si parlava solo di “*addetti agli impianti sportivi*”, ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS ritroviamo: ...

*20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;*

*22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive... **(MANCANO GLI ATLETI DILETTANTI)***

*23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)*

*“...per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste **a prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma** del rapporto di lavoro”.*

### Requisiti di professionalità

- 1) L'attività deve avere caratteristiche di **abitualità** (*“intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti”*)
- 2) *“La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di **marginalità**”* – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a € 4.500

▪ La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente **principio di diritto**: *“gli istruttori di nuoto, in quanto esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui al D.Lgs.CPS. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, comma 1, n. 21, come sostituito dal D.P.R. 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal”.*

*“.. gli istruttori o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente inquadrati nell'alveo della predetta normativa di favore (art. 67 primo comma lett. m - n.d.r.) sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio. Laddove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile all'assunzione di un obbligo di fare, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato vanificherebbe la natura sportivo - dilettantistica di quella prestazione.*

## Corte Appello Roma n. 211/2016 del 11/05/2016

*«Con riferimento al d. m. 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati presso l'Enpals e, più in particolare, al punto 20 che prevede: "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre ...." il giudicante di appello afferma: "dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva".*

▪ *La Corte non ritiene, inoltre, comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: "abitualità anche se non esclusività della loro prestazione".*

## Compensi da erogare a Dipendenti Pubblici Comma 23 dell'Art. 90 L. N. 289/2002

- I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a “**titolo gratuito**” e “**fatti salvi gli obblighi di servizio**”, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
- Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. **A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfettari di cui all'art. 67, comma 1 lett. m) Tuir. **NON SONO CITATI I COMPENSI****

*... In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355...all'articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo **“è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”**. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, può qualificare differentemente i redditi in questione.*

*...si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la **non assoggettabilità** a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)*

## Circolare Ministro Lavoro 21/02/2014

- Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie agevolativa è stata “allargata”, in via interpretativa, anche alla formazione didattica e alla preparazione fisica.
- Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: *“esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e l’Inps”*, preso l’impegno di farsi promotore: *“d’intesa con l’INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale”* la circolare fornisce l’indicazione che, ferma l’attività già avviata e i contenziosi in essere, l’attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro CONI.

«... la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....

*...l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1. Che l'associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
- 2. Che **il soggetto percettore svolga mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”*

**PROBLEMA PER GLI AMMINISTRATIVI – GESTIONALI!!!**

*"..la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche **esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione)** quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche **a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali**, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di **incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche**".*

**«Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.»**

**INQUADRAMENTO COME PRESTAZIONE DI LAVORO DEL  
COMPENSO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**Quale significato dare alla abrogazione?**

**L'esclusione della natura di cococo sembrerebbe escludere di conseguenza ogni obbligo di comunicazione o di pagamento con modalità tracciabili**

## Effetti della abrogazione della norma

Le prestazioni di cui all'art. 67 primo comma lett. m del Tuir non possono essere di lavoro subordinato o professionale per espressa esclusione della norma.

Pertanto sotto il profilo lavoristico possono essere inquadrare solo come prestazioni occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa. Escludendo le occasionali, raramente praticabili, rimarrebbero solo le cococo come le aveva definite il legislatore.

L'abrogazione della norma significa che:

1. Sono applicabili solo a prestazioni a carattere associativo
2. Sono un tertium genus nell'ambito delle fattispecie lavoristiche

## Il lavoro sportivo dilettantistico: tertium genus

Nella prima ipotesi tutti i “lavoratori” dello sport dilettantistico sono soggetti alla contribuzione previdenziale gestione spettacolo

Nella seconda sarà necessario tentare di **costruire** un sistema, al momento inesistente, compatibile con una **disciplina lavoristica** legata all’aspetto bipolare tra lavoro autonomo e subordinato e in conformità con l’articolo 38 Cost., che prevede la tutela previdenziale per tutti i prestatori d’opera.

*«la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria»*

## Tertium genus art. 33 cts

Possono essere assunti lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo “o di altra natura” e qui, onestamente, non si comprende questo inciso aggiunto a quale fattispecie lavorativa possa riferirsi, *«esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta»*  
***“in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”.***

## Tertium genus art. 36 cts

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo **“o di altra natura”** anche dei propri associati ... solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. **«In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.**

### PRESTAZIONE D'OPERA:

Art. 2227 c.c.: *“Il committente può recedere dal contratto ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno”*

### PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE:

Art. 2237 c.c.: *“Il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta”*

## Maternità nello Sport

Il problema della maternità nello sport ha trovato una assai provvisoria e limitata soluzione nella previsione di cui all'art. 1 comma 369 della l. 205/17 laddove viene istituito **un fondo**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri **per la tutela della maternità delle atlete** (*“Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », ..... Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: ..... d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste.....”*) **dilettanti**

Il problema **resta irrisolto** per tutte quelle figure che svolgono, come loro attività principale, quella di **allenatrici, istruttrici, collaboratrici di associazioni e società sportive dilettantistiche** e che ricevono un compenso inquadrato tra i redditi diversi ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.

Sia il Testo Unico sulla maternità e sulla paternità che l'Inps, nel prevedere il diritto all'**astensione obbligatoria** per gravidanza e puerperio (due mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo), contemplando, per tutte le lavoratrici, la percezione di un'indennità, prevedono il contemporaneo **divieto di lavorare** durante tale periodo.

Il divieto di lavorare non riguarda soltanto le dipendenti, ma anche le lavoratrici parasubordinate, nonché le autonome e le libere professioniste. L'**astensione dal lavoro** è dunque una condizione necessaria per accedere all'indennità di maternità; diversamente andrà restituito quanto ricevuto dall'Ente.

Si supponga ad esempio che la **collaboratrice sportiva titolare di uno o più rapporti non tutelati intenda prestare attività lavorativa perché unica fonte di reddito**, anche nei periodi ritenuti usuali ed evidenziati come sopra, il rischio che ne può derivare su chi ricade? **Sarà responsabile la collaboratrice oppure l'associazione sportiva dilettantistica?**

Posto che in questo caso non è prevista nessuna tutela in quanto esclusa come già sopra evidenziato **non è nemmeno percorribile una tutela di tipo privatistico, poiché non è prevista l'indennità di maternità derivante dalla impossibilità di lavorare per gravidanza.** Potrebbe essere assicurato il rischio infortunistico ma è ben altra cosa rispetto al percepire comunque un reddito sostitutivo in mancanza di prestazione lavorativa per maternità.

Si supponga invece che la collaboratrice in questione sia contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro e tra loro diversi ovvero uno di collaborazione sportiva e l'altro di lavoro subordinato: mentre per il primo non vige l'obbligo di astensione dal lavoro per il secondo si. **Come interpretare quindi la norma che impone la restituzione di quanto ricevuto dall'Ente se contestualmente si lavora?**

In via prudenziale si reputa favorita l'astensione dal lavoro anche dalla collaborazione sportiva in quanto retribuita e quindi incompatibile con l'indennità erogata dall'Ente.

# Collaboratori “non sportivi” contratti, presto assunzione. Prestazione occasionale

1. Addetti al posto di ristoro
  2. Addetti al merchandising
  3. Manutentori
  4. Addetti alle pulizie
  5. Addetti alle attività di intrattenimento (campi estivi)
- **CONTRATTO COLLETTIVO DA APPLICARE**
  - **MANCA LA TRACCIABILITA' DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI**

## Collaboratori non sportivi

Trattasi di collaboratori addetti agli impianti sportivi con funzioni di custodia, pulizia, manutenzione, magazzinieri ecc.

Per queste tipologie di attività ci si potrà avvalere di:

- **esternalizzazione** del servizio mediante appalti di servizi a ditte esterne;
- **assunzione diretta**, con contratti di lavoro subordinato, da parte della associazione sportiva.

## Art. 69, 2° Comma TUIR

*Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **€ 10.000**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale*

## Ulteriori considerazioni

- Vitto ed alloggio offerto dalle società agli sportivi sono da considerarsi benefit;
- La sede di lavoro viene determinata dal contratto individuale
- Opportunità del contratto per determinazione prestazione
- Opportunità della autocertificazione;
- Ritiri: in sede non sono trasferta, fuori sede sono trasferta; I beni forniti dagli sponsor se utilizzati o indossati per obbligazione contrattuale della società, non costituiscono reddito;

## Ulteriori considerazioni

---

- Necessità del tesseramento ai fini del riconoscimento dei compensi sportivi?;
- Qualifica professionale degli istruttori
- Leggi regionali
- Attività sportiva enti del terzo settore

## Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività  
indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e  
non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di  
questo contesto

Grazie per la comprensione  
Avv. Guido Martinelli  
[martinelli@martinellirogolino.it](mailto:martinelli@martinellirogolino.it)